

ACCORDO

TRA

ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125, società con unico socio, soggetta alla direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., numero di iscrizione in Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05617841001, capitale sottoscritto e versato Euro 1.800.000.000, nella persona dell'Ing. Angelo GUASTADISEGNI, giusta procura per atto del Notaio Cerasi di Roma, repertorio n. 14713, raccolta n. 8165 del 11 dicembre 2017 (di seguito “**ENEL**”, ovvero il “**Comodante**”);

E

COMUNE DI CAMERINO, P.I. 00139900435, legalmente rappresentato dal Dott. Sandro SBORGIA, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, sita in Via Le Mosse, 19-21 (sede provvisoria) - 62032 Camerino (MC) di seguito indicato il “**Comune**”, ovvero il “**Comodatario**”;

Premesso che:

1. Il Gruppo ENEL ritiene coerente con il proprio ruolo di realtà aziendale strategica nel territorio in cui opera e con i valori che ispirano il proprio Codice Etico, contribuire alla crescita economica e sociale della comunità in cui è presente in una logica di sostenibilità, considerando l'impegno verso lo sviluppo sostenibile come parte integrante della sua strategia di business. In tal senso il Gruppo è da tempo impegnato a contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite, affinché le attività svolte rientrino in un modello di creazione di valore condiviso;
2. ENEL è proprietaria dell'invaso artificiale di Polverina, sito in parte nel territorio del Comune di Camerino a pochi chilometri dallo stesso centro abitato, formato dallo sbarramento costituito dalla diga realizzata lungo il fiume Chienti nonché dalle aree circumlacuali che, assieme ai succitati elementi, costituiscono parte integrante del sistema idraulico identificato come “Impianto idroelettrico di Valcimarra Chienti”.
3. Fra le aree circumlacuali di cui al comma 2 ve ne sono talune di interesse del Comune di Camerino che ENEL, tuttavia, ha fatto presente di non poter concedere, come richiesto, in via definitiva ed esclusiva, in quanto le summenzionate aree devono essere sempre accessibili e funzionali all'esercizio in sicurezza del bacino.
4. Il Comune di Camerino, fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016, ritiene il lago di Polverina una risorsa importantissima per la rinascita delle rispettive città e della socialità delle stesse, visto il bell'impatto paesaggistico del lago e la possibilità che il suo utilizzo possa incrementare il turismo nella zona. A tal proposito, si precisa come sia intenzione del Comune

utilizzare le aree oggetto del presente accordo unicamente a fini di promozione turistico-sociale e valorizzazione del territorio, mediante la realizzazione di percorsi naturalistici ed appositi sentieri da realizzare lungo le aree oggetto del presente accordo.

5. ENEL è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile ed è attenta alle esigenze della collettività con la promozione di eventi culturali, di sport e di incremento del turismo.
6. ENEL ritiene che i terreni di sua proprietà possano essere concessi in comodato al Comune, a condizione che le aree coinvolte dall'intervento stiano ad un'opportuna distanza, ravvisabile mediante opportuna evidenziazione ed indicazione dei rispettivi riferimenti catastali individuati negli Allegati 1 e 2 al presente accordo, rispetto alla diga esistente e siano ubicati ad una quota altimetrica superiore a 400,50 mslm (ovvero una quota superiore alla cosiddetta "di massimo invaso" della predetta diga di Polverina).

Al proposito, il Comodatario ha provveduto ad effettuare i dovuti rilievi per l'individuazione di detta curva di livello (in grigio tratteggiato nell'Allegato 1), fornendone apposita evidenziazione nei predetti elaborati tecnici. Allo stesso tempo, al fine di mantenere un'adequata segregazione tra i fruitori delle aree e la diga, le aree poste a valle di quanto in corrispondenza della linea rossa tratteggiata riportata nella planimetria allegata (Allegato 1), non sono oggetto dell'Accordo e dovranno pertanto essere, secondo quanto meglio precisato in seguito, interdette alla fruizione del pubblico.

7. ENEL è disponibile a riscontrare positivamente, anche in virtù dei rapporti di collaborazione esistenti con la suddetta Amministrazione, la richiesta del Comune di ottenere in comodato gratuito, mediante la stipula di un accordo finalizzato a concedere l'uso non esclusivo delle aree meglio individuate tramite i predetti elaborati tecnici, per le finalità successivamente dettagliate ed in maniera compatibile con le esigenze di esercizio in sicurezza dell'impianto idroelettrico di Polverina, i terreni circostanti lo specchio d'acqua in oggetto che presentino le caratteristiche riportate al presente comma "6" ed evidenziati in colore arancio nella planimetria costituente l'allegato 1;
8. Il presente accordo fisserà tutte le limitazioni derivanti dalla prossimità delle aree utilizzate alle opere dell'Impianto idroelettrico esistente e dal loro esercizio;
9. Il Comune, con il consenso di ENEL, ha provveduto ad identificare, tramite i dovuti rilievi topografici, una curva di livello, posta alla quota di 400,50 mslm (di cui evidenza grafica, mediante linea grigia tratteggiata, è esplicitata nell'Allegato 1) che circonda lo specchio d'acqua. Allo stesso tempo, il Comune ha provveduto ad effettuare i necessari rilievi per individuare l'area oltre la quale, stante la prossimità con la diga, l'accesso al pubblico dovrà essere interdetto. Tale linea di demarcazione è posta in corrispondenza della linea rossa tratteggiata riportata nella planimetria costituente l'Allegato 1.
10. Il Comune ha provveduto a redigere un elenco di particelle di proprietà ENEL circostanti il lago in oggetto, all'interno delle quali vi sono aree poste sotto la quota di 400,50 mslm.

Tali particelle sono censite ai Fogli 119, 121, 124 del Comune di Camerino come da Allegati 1 e 2 al presente accordo, in cui sono identificate e graficamente evidenziate le particelle interessate dall'intervento per ciascuno dei suddetti fogli catastali.

La somma delle superfici delle porzioni di particelle interessate dall'intervento al di sopra della quota 400,50 mslm, è di mq. 1.950;

11. I terreni riportati negli Allegati 1 e 2 sono in parte delle particelle intere e, in parte, porzioni delle stesse.
12. Di comune accordo fra le Parti, non viene redatto il frazionamento delle particelle e le stesse vengono identificate con cosiddetti *alias*, ovvero numeri provvisori (ad es.: Part. 123/B - Camerino), atti ad identificarne univocamente la quota parte al disopra della quota di 400,50 mslm, ovvero quella di interesse del Comune (nell'Allegato 2 è riportata l'associazione univoca fra gli alias ed il numero originario delle singole particelle). Il presente accordo esclude espressamente ogni attività correlata alla balneazione o, comunque, alla fruizione dello specchio d'acqua costituente l'invaso di Polverina.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante sostanziale della seguente scrittura privata (di seguito "Accordo").

Art. 2

ENEL Produzione concede in comodato gratuito al Comune di Camerino, che accetta, i terreni evidenziati in arancio nell'Allegato 1 e descritti catastalmente e come superficie nell'Allegato 2.

Art. 3

Il Comodatario si impegna ad utilizzare i terreni oggetto del presente Accordo esclusivamente per la finalità concordata, **e cioè la realizzazione di un nuovo circuito ciclopedonale che si integri con la sentieristica esistente, corredato di pannelli informativi e di un riparo per il birdwatching.**

Si impegna altresì ad assicurare la custodia, la vigilanza e l'ordinaria manutenzione dei beni, sorvegliando al fine di evitare l'abbandono di rifiuti di qualsivoglia natura da parte di terzi.

Le Parti concordano che il presente Accordo perderà automaticamente efficacia qualora, ad insindacabile giudizio di ENEL, i beni venissero destinate ad attività o iniziativa non concordata tra le Parti.

La gestione e la manutenzione ordinaria delle aree saranno a totale carico del Comodatario.

Per quanto al succitato aspetto di abbandono di rifiuti da parte di terzi, qualora ciò avvenisse senza l'individuazione del responsabile, il Comodatario si impegna, anche in ordine agli eventuali impegni di spesa che dovessero derivarne, all'espletamento, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, di quanto necessario in tema, sia dei rapporti e delle dovute comunicazioni verso le autorità preposte, sia della gestione finalizzata al conferimento a discarica dei rifiuti abbandonati.

Art. 4

Il Comodatario potrà effettuare, esclusivamente previa autorizzazione scritta di ENEL, modifiche o migliorie ai terreni o necessarie allo scopo, fermo restando che quanto verrà realizzato alla scadenza dell'accordo rimarrà di proprietà del Comodante e che il Comodatario nulla potrà pretendere, a qualsiasi titolo, per i lavori o le migliorie apportate.

Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei beni, di averli ritenuti idonei all'uso e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti, ad esclusione di quanto stabilito negli art. 1812 e 1229 del C.C. Si precisa, per l'appunto, come le aree oggetto di cessione in uso, innanzi individuate, si intendano concesse nella condizione di fatto e diritto in cui si trovano, ben nota alle Parti per essere in via non esclusiva destinate all'accesso e fruizione dei visitatori, con espressa esclusione di qualsivoglia altra destinazione. Soltanto per gli scopi di cui in premessa, ENEL riconosce al Comune la facoltà di affidare in gestione ad Enti Pubblici o soggetti privati le attività previste dal presente accordo, con l'osservanza degli stessi limiti e condizioni previsti dall'accordo medesimo, restando comunque inteso che il Comune rimane solo ed unico responsabile nei confronti di ENEL.

Il Comodatario riconosce ad ENEL ed ai soggetti terzi incaricati da ENEL il diritto di transito, in ogni momento, per persone e mezzi sui terreni oggetto del presente accordo, al fine di procedere ai dovuti controlli, ispezioni o riparazioni sull'intera area.

ENEL, al contrario, dovrà autorizzare espressamente qualunque soggetto terzo che dovesse essere incaricato dal Comune per la gestione di qualsiasi attività sui terreni in oggetto. Tuttavia, anche in tal caso, sono sempre e comunque il Comodatario che risponderà, nei confronti del Comodante, dei beni dati in comodato.

Sarà, inoltre, cura del Comodatario apporre e mantenere, sulle aree concesse in comodato, opportuna segnaletica, recinzioni, cancelli o altri elementi, necessari per fornire ai visitatori evidenza delle indicazioni e delle prescrizioni a cui attenersi nella fruizione delle aree.

In particolare, dovrà essere fornita ai visitatori mediante i succitati elementi (recinzione, segnaletica, cartellonistica, staccionata...) evidenza, sia della summenzionata linea corrispondente alla quota di sicurezza, sia della predetta linea oltre la quale, stante la prossimità con la diga, la fruizione delle aree è preclusa.

La struttura, la numerosità, la tipologia, l'installazione e lo stato di conservazione dei succitati elementi dovranno sottostare all'insindacabile giudizio del Comodante e saranno, così come la manutenzione degli stessi, a cura del Comodatario.

Art. 5

Il Comune si assume, in relazione alle varie fasi di intervento e competenze previste nel presente atto, tutte le responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e cose, derivanti dall'utilizzo delle aree cedute in comodato d'uso, sollevando ENEL da qualunque responsabilità per eventuali molestie o danni che ne potessero derivare, compreso il personale di ENEL e del Comune medesimi.

Tale onere è da intendersi interamente assunto dal Comune, il quale, oltre a rinunciare ad ogni diritto o pretesa verso ENEL, assume direttamente a proprio carico tutti gli eventuali obblighi e responsabilità verso terzi.

A tal proposito, il Comune conferma di essere a conoscenza che l'area ceduta in uso è posta nelle immediate adiacenze della Diga di Polverina e pertanto accetta tutte le conseguenze, eventualmente fastidiose, derivanti dall'esercizio dell'impianto, esonerando, senza riserve, ENEL da qualsivoglia responsabilità o obbligo.

Allo stesso modo, qualora dovessero occorrere danni a persone o cose inequivocabilmente riconducibili alle attività di valorizzazione condotte dal Comune, quand'anche avvengano in aree non cedute in comodato d'uso, ma limitrofe ed adiacenti ad esse, alcuna responsabilità potrà essere ascritta ad ENEL, in quanto verrà pienamente assunta dal Comune assegnatario del terreno adiacente.

Il Comune, inoltre, dichiara con il presente atto di essere perfettamente a conoscenza e di aver pienamente compreso il contenuto delle problematiche in materia di sicurezza, legate alla specificità del luogo e, più precisamente, quelle di seguito elencate negli aspetti di rilievo, mediante una lista non esaustiva, intendendo fin d'ora che ogni rischio, connesso all'utilizzo dell'area da parte propria e di terzi, vada gestito a sua cura ed onere:

- rischio scivolamento, inciampo ed infortunistico generico sulle aree di passaggio;
- rischio caduta in acqua in caso di mancato rispetto, da parte dei fruitori dell'area, dei succitati divieti, con conseguente rischio di annegamento;
- rischio incendio;
- rischio biologico indotto dalla presenza di eventuali animali (puntura zecche, vipere, rinvenimento carcasse...).

In tale ottica, resta inteso che il Comune si impegna ad osservare e far osservare eventuali norme che venissero imposte da ENEL per il corretto e sicuro esercizio dell'area in uso.

Al proposito, si evidenzia come i terzi potranno accedere ai terreni di che trattasi esclusivamente per gli scopi di valorizzazione a fini turistici di cui alle premesse, a cui essi sono destinati.

Art. 6

Il Comodatario prende atto del fatto che i terreni di che trattasi, facenti parte di un bacino idroelettrico,

potranno subire eventuali danni per qualsiasi ragione o causa, anche in conseguenza dell'ordinario e straordinario esercizio dell'impianto e, particolarmente, per allagamenti eccezionali. In tale eventualità, nulla sarà dovuto da ENEL, a qualsiasi titolo o ragione, al Comodatario.

Art. 7

Il Comodatario si impegna in qualunque tempo a ritenere risolto il presente accordo e a rilasciare i terreni oggetto del presente atto senza indennizzo alcuno, qualora ENEL, per motivi eccezionali ed imprevedibili ed anche per cause indipendenti dalla sua volontà, comunque connesse con il servizio elettrico, mediante PEC o, per i casi di urgenza, posta elettronica, richieda la disponibilità delle aree e ciò anche per una sola parte dei beni concessi in comodato, **con un preavviso di almeno 1 mese, a meno di motivi eccezionali ed imprevedibili che impediscano il rispetto di tale tempistica.**

ENEL, che quindi si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di concedere un congruo termine per il rilascio dei terreni concessi in comodato. Resta comunque salva la facoltà per il Comodante di recedere dall'accordo, oltre al diritto di richiedere il risarcimento del danno, qualora il Comodatario non adempia agli obblighi indicati nel presente Accordo, accertati tramite perizia tecnica con possibilità per il Comodatario di contro-dedurre tecnicamente nel merito.

Si precisa come, in caso di revoca anticipata o di disdetta, il medesimo accordo si intende automaticamente risolto tra le Parti ed il Comune si obbliga, se richieste da ENEL, all'integrale rimessione in pristino a propria cura e spese delle aree concesse in uso, totalmente libere da persone e cose, restando inteso che i beni riconsegnati e le migliorie apportate dal Comune di Camerino sulle aree oggetto del presente accordo verranno acquisite gratuitamente da ENEL, ferma restando la possibilità per il Comodatario che abbia eseguito addizioni di toglierle qualora ciò possa avvenire senza nocumento dei beni concessi in comodato.

Si evidenzia, altresì, come il Comune, nell'accettare senza riserve le aree concesse in uso, si impegna a provvedere, tramite idoneo personale, alla sorveglianza, alla custodia ed alla conservazione delle aree medesime.

Si sottolinea come nelle suddette aree, laddove necessario, il transito sarà consentito ai mezzi di servizio del Comune, restando inteso che qualsiasi altro accesso di mezzi, correlato all'utilizzazione delle aree concesse, dovrà esser sottoposto a specifica autorizzazione di ENEL che, dal canto suo, si riserva la facoltà di servirsi liberamente per il normale svolgimento delle sue attività, delle aree concesse in uso, senza alcun obbligo di indennizzo o compenso di sorta, dandone semplice comunicazione al Comune, almeno una settimana prima, a mezzo posta elettronica.

Nei casi, tuttavia, in cui ENEL ritenga di dover intervenire per il normale esercizio dell'impianto, ovvero nei casi di massima necessità ed urgenza, essa potrà accedere senza alcun obbligo di preavviso alle aree concesse, e potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, la sospensione delle attività in atto, provvedendo, se ritenuto necessario, all'allontanamento delle persone estranee all'ENEL.

Art. 8

Gli interventi previsti per la valorizzazione della zona dovranno esser approvati, per la parte che riguarda le aree cedute in uso con il presente accordo, da ENEL e dovranno essere realizzati senza arrecare pregiudizio alle opere idrauliche e civili, sottostanti e limitrofe alle aree concesse.

In ogni caso, l'utilizzazione delle suddette aree non dovrà limitare in alcun modo l'esercizio e la manutenzione dell'impianto idroelettrico e non dovrà pregiudicare eventuali futuri interventi di adeguamento delle opere civili ed idrauliche. Resta inteso che, per tutti i lavori da eseguire ai fini della valorizzazione delle aree di cui al presente atto, sarà cura del Comune ottenere preventivamente ed a proprie spese il rilascio, se previsto dalla legge, dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta.

Art. 9

Il presente accordo decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al **31-12-2034**.

E', tuttavia, fatta salva la possibilità di disdetta da motivare opportunamente e da comunicare con PEC entro 3 (tre) mesi dalla scadenza. Resta inteso che il Comodatario, qualora interessato alla proroga dell'accordo, debba farne esplicita richiesta al Comodante, a mezzo pec, entro 3 (tre) mesi dalla predetta data di scadenza.

Art. 10

Alla scadenza del presente accordo, il Comodatario si impegna espressamente a restituire i terreni senza opporre eccezione alcuna, per qualsiasi altro titolo e senza aver diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso spese, nonché, come già innanzi citato, a rimettere in pristino le aree, ferma restando la possibilità per il Comodatario che abbia eseguito addizioni di toglierle qualora ciò possa avvenire senza nocumento dei beni concessi in comodato.

Art. 11

Il Comune si impegna a promuovere le attività turistiche nell'area concessa in uso, mediante implementazione di adeguati programmi di comunicazione, che informino esplicitamente che l'iniziativa è realizzata in collaborazione con ENEL, con la precisazione che analoga promozione potrà essere effettuata da quest'ultima su proprie pubblicazioni.

Art. 12

È fatto divieto al Comune, a qualsiasi titolo, di adottare iniziative in contrasto con gli interessi di ENEL. Allo stesso modo, è fatto divieto al Comune l'utilizzo delle aree al disotto della linea corrispondente alla quota di 400,50 mslm ed a valle della linea (riportata nella planimetria allegate e caratterizzata in sito da apposita cartellonistica ed elementi interdittivi, secondo quanto innanzi citato) identificativa, in virtù della prossimità con la diga, quale punto-limite da non oltrepassare. A tal fine, si ribadisce come tali aree

non siano da intendersi oggetto del presente Accordo.

Art. 13

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per interpretazione, l'esecuzione e per tutto quanto ha attinenza con il presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 14

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti, a meno dell'imposta di bollo prevista in base al D.P.R. N. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii., e della tassa di Registro, entrambe a carico del Comune di Camerino, che si impegna consegnare ad ENEL, una volta espletate le procedure di registrazione del presente atto, copia dello stesso con gli estremi della registrazione.

Si precisa, altresì, come ogni modifica al presente atto non potrà avere luogo, né essere provata, se non mediante atto scritto.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida e non revocabile.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, le Parti fanno esplicito riferimento alle vigenti leggi in materia.

Art. 16

Ad ogni effetto legale le Parti eleggono domicilio:

- ENEL Produzione nella sede sita in via G. Matteotti, 2 - 64046 Montorio al Vomano (TE);
pec: ENEL produzione@pec.ENEL.it;
- COMUNE DI CAMERINO nella sede provvisoria sita Via Le Mosse, 19-21 - 62032 Camerino (MC); pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

Art. 17

ENEL Produzione, in quanto parte del Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel rispettivo codice etico, nel piano di tolleranza zero contro la Corruzione (piano TZC) e nel modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001,

consultabile all'indirizzo http://www.ENEL_produzione.com. Il Comune, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferiscono a principi equivalenti.

Art. 18

Le Parti si obbligano a conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), al Codice Privacy, così come aggiornato dal D. Lgs 10/08/2018 n. 101, nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso, a tutela dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza, in relazione all'esecuzione dell'Accordo medesimo, per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti.

Il presente accordo consta di n. 7 pagine e di n. 2 Allegati.

ENEL Produzione S.p.A.

Ing. Angelo GUASTADISEGNI

Comune di Camerino

Sindaco Sandro SBORGIA